

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Ditta Scarafiotti Fratelli S.r.l. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Settimo Torinese, ad uso industriale.
(Pratica n. 022597 - Cod. Utenza TO12969) Assenso.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 838-27025 del 30.10.2018; Codici Univoci: TO-P-04553 e TO-P-10445.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Ditta Scarafiotti Fratelli S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Settimo Torinese (TO), Via Regio Parco n. 106/B – C.F. e P. Iva: 00730120011, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita originariamente con la D.D. n. 159-8566 del 5.3.2013 per uso lavanderia industriale (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 12,0 e medi 2,28 derivati da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Settimo Torinese, descritti in premessa (nr. pr. **022597** - Cod. Utenza **TO12969**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)